



COMUNE DI MORCOTE

Messaggio municipale no. 998

Concernente il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

6922 Morcote, 2 maggio 2018

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

a seguito dell'entrata in vigore, a livello cantonale, dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti secondo il principio di causalità, i Comuni sono chiamati a rivedere i loro regolamenti in materia.

Il Municipio ha ritenuto di sostituire l'attuale regolamento con un nuovo documento compatibile con i nuovi disposti di legge, sulla base del modello redatto dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati del Dipartimento del territorio.

Nel nostro Paese lo smaltimento ecologico dei rifiuti è una delle condizioni fondamentali poste dal Legislatore per la protezione dell'ambiente. Gli artt. 73 e 74 della Costituzione federale contemplano i principi di tale protezione. Anche per questo motivo, nel 1997, è stata introdotta nella Legge federale sulla protezione dell'Ambiente (LPAmb) una norma che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conformemente al principio della causalità (artt. 2, 32 cpv. 1 e 32° cpv.1 LPAmb). Questo principio dispone che i costi di smaltimento siano posti, di principio, a carico di chi produce rifiuti.

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPAmb, i Cantoni hanno il dovere di pianificare la gestione dei rifiuti: il Cantone può delegare questo compito ai Comuni. Di conseguenza, come sancito dall'art. 17 della Legge cantonale di applicazione alla LPAmb (LALPAmb), questi ultimi sono tenuti ad organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti, in favore del quale il Tribunale Federale ha confermato il principio della copertura totale dei costi a mezzo di una speciale tassa.

L'art. 32° LPAmb esclude difatti un finanziamento del servizio in oggetto tramite l'imposta ma esige la riscossione di una tassa. Ciò non preclude l'introduzione di un sistema di tassazione misto, ovvero la combinazione tra una tassa base e una tassa proporzionale alla quantità, di cui si dirà in seguito.

Il Gran Consiglio, nella sua seduta dell'8 novembre 2016, ha accolto le modifiche della LALPAmb, introducendo il principio della tassa sul sacco cantonale. Il popolo ticinese, a seguito di un referendum, in data 21 maggio 2017 ha confermato queste modifiche.

La modifica della LALPAmb stabilisce in sostanza:

- l'introduzione in tutti i Comuni del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prevede una tassa base (che copre i costi di raccolta e i costi fissi) e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi (di smaltimento);
- l'autonomia comunale per la determinazione della tassa base, come pure per il prezzo del sacco, ma entro la forchetta indicata dal Consiglio di Stato, che attualmente va da fr. 1.00 a fr. 1.30 per il sacco da 35 litri;
- la possibilità per i Comuni di prevedere il diritto, per alcune categorie di utenti, di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi;

Il termine entro il quale i Comuni devono adeguare i loro regolamenti comunali è stato fissato per il 30 giugno 2019. L'Esecutivo comunale ritiene, per una questione di praticità, di proporre l'entrata in vigore delle nuove disposizioni con il 1° gennaio 2019, evitando così oneri inutili dovuti ad una doppia fatturazione.

A titolo informativo si precisa che l'ordinanza di applicazione prevederà le tariffe minime del presente regolamento in oggetto.

Fatte queste premesse, formuliamo alcune considerazioni sugli articoli più rilevanti del nuovo regolamento:

Art. 2 – Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015. La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolar modo per motivi di costi ed efficienza.

Art. 4 – Definizioni

La norma riprende le definizioni contenute nell'OPSR, Nell'OTRif e nell'OLTRif.

Art. 5 – Obbligo dei detentori di rifiuti

Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cv. 3 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia ed erba.

Art. 6 – Eccezioni e modalità particolari di consegna

Nell'ordinanza d'applicazione si dovranno chiarire le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. Andranno in particolare specificati i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 3.

Art. 9 – Utenti autorizzati

Oggetto di specifiche autorizzazioni possono essere ad esempio coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede e che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività (es. giardinieri, imprese di trasloco, ecc).

Art. 10 – Imballaggi, contenitori e esposizione

Per imballaggi si intendono essenzialmente i sacchi della spazzatura. I sacchi ufficiali devono essere disponibili in vari formati.

Art. 11 – Rifiuti esclusi dalla raccolta

L'elenco non è esaustivo e comprende le principali categorie nelle quali si sono riscontrate delle richieste. L'esclusione è riferita alla raccolta ordinaria da parte del Comune.

Art. 12 - Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Cpv. 3: nell'ordinanza devono essere stabiliti dei quantitativi soglia riferiti al termine "modeste quantità di rifiuti".

Art. 14 – Principio di finanziamento

Il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv. 3 LALPAmb. La possibilità di dedurre costi tramite accredito interno deve essere limitata esclusivamente ai costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa (es. costi relativi rifiuti depositati nei cestini pubblici).

Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve raggiungere mediamente il 100 %.

Art. 15 – Tassa base

Il Municipio ha cercato di privilegiare il sistema più semplice da gestire amministrativamente, riducendo al minor numero possibile le categorie. Per le economie domestiche sono state delineate tre categorie. L'ammontare della tassa è suddiviso in: persone singole, economie domestiche composte da due persone ed economie domestiche formate da 3 o più persone.

Per le residenze secondarie verrà applicata la medesima tassa applicata per le economie formate da 3 o più persone.

Per le persone giuridiche sono state definite due categorie: quelle da 1 a 10 dipendenti e quelle oltre.

Per ciò che concerne gli esercizi pubblici verrà applicata una tassa per posto a sedere/posto letto.

Art. 16 – Tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo verrà definitiva nell'ordinanza tenendo conto della forchetta decisa dal Consiglio di Stato (tra fr. 1.00 e fr. 1.30 per il sacco da 35 L)

Verrà inoltre introdotta un'agevolazione per famiglie con bambini fino a 3 anni e per le persone che per ragioni sanitarie devono usare dei dispositivi medici. Il rimborso verrà dedotto dalla tassa base ed equivale al costo di un sacco ufficiale da 35 litri moltiplicato per 52 settimane, fino alla concorrenza massima dell'importo della base.

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione che vi necessitasse in sede d'esame, invitiamo l'onorando Consiglio Comunale a voler

risolvere:

- 1. E' approvato il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Morcote.**
- 2. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Nicola Brivio



Il Segretario
Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione	Legislazione e petizioni
	•

Approvato con risoluzione municipale no. 182 del 2 maggio 2018

Allegato: Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti